



COMUNE di FIVIZZANO

Provincia di Massa – Carrara

Toscana

Medaglia d'Argento al Valor Militare - Medaglia D'Oro al Merito Civile

Polizia Municipale



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I° NORME GENERALI

- ART. 1 FINALITA'
- ART. 2 OGGETTO E APPLICAZIONE
- ART. 3 INCARICATI DELLA VIGILANZA
- ART. 4 AGENTI GIURATI DI SOCIETA' PRIVATE

TITOLO II° SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

- ART. 5 GENERALITA'
- ART. 6 ACCENSIONI DI FUOCHI
- ART. 7 TRASPORTO DI STRUMENTI DA TAGLIO
- ART. 8 ALTRI OGGETTI PERICOLOSI
- ART. 9 ORNAMENTI ED OGGETTI ESTERNI AI FABBRICATI
- ART. 10 GIOCHI PERICOLOSI
- ART. 11 POZZANGHERE E VEICOLI
- ART. 12 OGGETTI MOBILI

TITOLO III° OCCUPAZIONI, NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 13 OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
- ART. 14 AUTORIZZAZIONI
- ART. 15 LIMITI DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 16 SOSTA DEI NOMADI, CARAVAN E AUTO-CARAVAN
- ART. 17 RIMESSA IN PRISTINO
- ART. 18 OCCUPAZIONI ABUSIVE
- ART. 19 ATTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO
- ART. 20 LUMINARIE
- ART. 21 ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- ART. 22 MARCIAPIEDI E PORTICI
- ART. 23 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART. 24 NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART. 25 DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA
- ART. 26 SITUAZIONI DI PERICOLO CONNESSE ALLA NEVE
- ART. 27 RAMI E SIEPI
- ART. 28 PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- ART. 29 PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI
- ART. 30 ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

TITOLO IV° INTEGRITA' DEL PATRIMONIO PUBBLICO

- ART. 31 PATRIMONIO PUBBLICO DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI
- ART. 32 GUASTI AD IMPIANTI
- ART. 33 DANNI AD EDIFICI
- ART. 34 ARREDI ED ALTRI BENI MOBILI
- ART. 35 PATRIMONIO PUBBLICO/ PRIVATO E ARREDO URBANO
- ART. 36 PULIZIA FOSSATI

TITOLO V° AREE VERDI ED AMBIENTE

- ART. 37 GENERALITA'
- ART. 38 ATTI VIETATI IN AREE VERDI
- ART. 39 CIRCOLAZIONE NELLE AREE VERDI
- ART. 40 GIOCHI ED ALTRE ATTIVITA'

TITOLO VI° NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- ART. 41 LIMITAZIONI AL PRELIEVO DELL'ACQUA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO E DAI POZZI PRIVATI
- ART. 42 RIPARI A POZZI, CISTERNE E SIMILI
- ART. 43 OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAURA SVOLTE ALL'APERTO
- ART. 44 DEPOSITI ESTERNI (PROTEZIONE DAGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI)
- ART. 45 SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE
- ART. 46 PRODUZIONE DI ODORI, GAS, POLVERI, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI
- ART. 47 TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI
- ART. 48 OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- ART. 49 GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI "RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLE MODALITA' PORTA PORTA E SU STRADA "

TITOLO VII° QUIETE E TRANQUILLITA'

- ART. 50 DIVIETO DI PRODURRE RUMORI, SUONI ED ODORI FASTIDIOSI
- ART. 51 ATTIVITA' RUMOROSE O FASTIDIOSE
- ART. 52 TUTELA DELLA QUIETE
- ART. 53 FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI
- ART. 54 USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
- ART. 55 ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE
- ART. 56 BIGLIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- ART. 57 USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI"
- ART. 58 USO DI MACCHINE DA GIARDINO
- ART. 59 ALTOPARLANTI

TITOLO VIII° ANIMALI

- ART. 60 PRINCIPI GENERALI
- ART. 61 DETENZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA
- ART. 62 VOLATILI
- ART. 63 DETENZIONE DI CANI
- ART. 64 PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
 - DEI CANI
 - DEI GATTI
- ART. 65 ANIMALI SELVATICI
- ART. 66 ANIMALI E VEICOLI
- ART. 67 MALTRATTAMENTO ED ABBANDONO

TITOLO IX° POLIZIA ANNONARIA

ART. 68 ATTIVITÀ MISTE

ART. 69 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

ART. 70 OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI

ART.71 DISCIPLINA DEI GIOCHI LECITI E DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO DI ABILITÀ

ART. 72 SCAMBIO DI COSE TRA HOBBISTI E SCAMBISTI E VENDITA DA PARTE DEGLI ARTISTI

ART.73 SERVIZI IGIENICI NEI LOCALI PUBBLICI

ART.74 DEFINIZIONE DEL “VALORE ESIGUO” AI FINI DEL COMMERCIO DI COSE USATE

ART. 75 MATERIALE PORNOGRAFICO

ART. 76 MESTIERI GIROVAGHI

ART. 77 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

ART. 78 PHONE CENTER

TITOLO X° VARIE

ART. 79 COLLOCAZIONE DEL NUMERO CIVICO

ART. 80 RACCOLTE DI MATERIALI E OFFERTE DI BENEFICENZA

ART. 81 ACCATTONAGGIO

ART. 82 ARTISTI DI STRADA

ART. 83 BALNEAZIONE

ART. 84 INGRESSO ABUSIVO IN STRUTTURE COMUNALI

ART. 85 CONTRASSEGNI DELLE' UNIONE

ART. 86 MACELLAZIONE USO FAMILIARE

TITOLO XI° SANZIONI

ART. 87 SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO XII° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 88 ABROGAZIONI DI NORME

ART. 89 ENTRATA IN VIGORE

ART. 90 NORMA FINALE

TITOLO I° NORME GENERALI

ART . 1 FINALITA'

1. Il presente regolamento ha lo scopo di garantire nel territorio del Comune di Fivizzano la convivenza civile nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.
2. Il Regolamento pone alla base della convivenza civile i principi etico-sociali dell'educazione, del rispetto e della solidarietà sia in riferimento ai rapporti umani caratterizzanti una moderna società multirazziale sia relativamente all'affermazione di una cultura proiettata alla salvaguardia di tutti i beni della collettività, dagli animali, agli arredi urbani, alla tranquillità e alle aree verdi come "beni di tutti" piuttosto che "beni di nessuno".
3. L'armonia fra i diritti dei privati e il pubblico interesse è perseguita con disposizioni che, nel rispetto delle altre normative vigenti, da un lato, promuovano e valorizzino una corretta gestione dei beni di comune fruizione piuttosto che basare la tutela degli stessi semplicemente sull'introduzione di limitazioni al loro uso e, dall'altro, tendano a prevenire infortuni e contrasti fra cittadini a garanzia di valori fondamentali quali la salute, la pace ed il benessere.

ART 2 OGGETTO E APPLICAZIONE

1. Con il presente regolamento sono disciplinate le seguenti materie:
 - a) l'incolumità pubblica;
 - b) l'uso degli spazi ed aree pubbliche;
 - c) l'integrità del patrimonio pubblico e dei beni ambientali;
 - d) la pulizia dell'abitato;
 - e) il decoro, l'estetica, il buon costume e materie residuali di pubblico interesse
2. Le disposizioni del presente Regolamento hanno natura residuale e sono complementari rispetto alle norme legislative e regolamentari statali e regionali nonché allo Statuto ed agli altri Regolamenti comunali in vigore.
3. Il presente Regolamento, pur essendo riservato ai centri urbani, intesi come agglomerato di più edifici, potrà essere esteso all'intero territorio del Comune di Fivizzano qualora lo prevedano i singoli articoli.

ART . 3 INCARICATI DELLA VIGILANZA

1. Le competenze di Polizia Urbana sono esercitate per mezzo del personale della Polizia Municipale del Comune di Fivizzano e degli altri agenti e funzionari di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

ART . 4 AGENTI GIURATI DI SOCIETA' PRIVATE

1. Gli Agenti Giurati delle Società private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia urbana.

TITOLO II° SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

ART.5 GENERALITA

1. Il presente Titolo completa la disciplina del Codice Penale in materia d'incolumità pubblica prevenendo situazioni e comportamenti che possono mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica nonché la salute psichica delle persone.

ART. 6 ACCENSIONI DI FUOCHI

1) All'interno dei centri abitati è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità preposte. E', in ogni caso, obbligatoria la diretta custodia ed il controllo del fuoco acceso.

2) All'esterno del centro abitato è vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59 comma 2 del TULPS, approvato con r.d. 773/1931*, ivi comprese le strade.

3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato.

E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.

5) Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

* Art.59. T.U. 1931. -- é vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e ad un distanza minore di quella in essi determinata.

In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile

ART. 7 TRASPORTO DI STRUMENTI DA TAGLIO

1. E' vietato attraversare luoghi pubblici o aperti al pubblico con falci, coltelli, o altri strumenti da taglio se non opportunamente protetti ed adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare il pericolo di danni alle persone.

2. E' in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine degli esercizi commerciali, falci e strumenti da taglio

ART. 8 ALTRI OGGETTI PERICOLOSI

1. E' vietato circolare, senza gli opportuni ripari con oggetti come vetri, ferri acuminati, scale ed altre cose comunque pericolose, che possano arrecare danno alle persone.

2. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di 50 cm. deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi

ART.9 ORNAMENTI ED OGGETTI ESTERNI AI FABBRICATI

I vasi di fiori le cassette, le gabbie di uccelli le antenne paraboliche, i condizionatori e gli altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento o altra utilità, devono essere convenientemente assicurati al muro.

ART. 10 GIOCHI PERICOLOSI

1. All'interno dei centri abitati, al di fuori degli spazi appositamente riservati, è vietato ogni gioco di palle, bocce ecc. che possa arrecare danno alle persone, animati e cose.
2. altresì è vietato lanciare sassi frutta od altri oggetti, anche senza l'intenzione d'offendere, innalzare palloni, aquiloni, aeromodelli telecomandati ecc.

ART. 11 POZZANGHERE E VEICOLI

In presenza di pozzanghere, fanghiglia o neve fradicia sulle strade, i conducenti di veicoli dovranno nella guida tenere un comportamento tale da evitare in qualunque modo di bagnare e infangare sia persone in fase di attraversamento stradale sia in transito o in sosta sui marciapiedi.

ART. 12 OGGETTI MOBILI

1. Gli oggetti mobili collocati su davanzali, balconi o qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio, soggetti alla preventiva concessione a norma del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vigente, debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a metri 2,20. Tende parasole e simili sono altresì ammesse su marciapiedi rialzati oppure su percorsi pedonali; l'oggetto non può essere maggiore della larghezza del marciapiede ovvero del percorso pedonale, con uno sporto max. di cm 120.
3. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni o su balconi, deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

TITOLO III°
OCCUPAZIONI, NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART.13 OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Nessuna occupazione del suolo pubblico o di area privata soggetta a servitù di uso pubblico potrà essere fatta, anche in modo temporaneo, senza autorizzazione del Comune, come risulta dai vigenti "Regolamenti Comunali per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa".

ART. 14 AUTORIZZAZIONI

1. Per ottenere l'autorizzazione ad occupare anche temporaneamente il suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico o ad eseguire lavori sul suolo stesso, deve essere presentata al Comune del luogo apposita domanda in carta semplice.
2. L'autorizzazione sarà data con atto scritto, fatti salvi e riservati i diritti dei terzi, e dovrà indicare l'area occupabile, il termine e le condizioni di occupazione.
3. La tassa o il canone per l'occupazione, le modalità di pagamento sono determinate dal Regolamento comunale di cui all'articolo precedente.
4. Qualora l'occupazione sia relativa alla collocazione di strutture, mezzi od altro che possa determinare il danneggiamento del suolo pubblico, al fine di ottenere l'autorizzazione, il richiedente dovrà pagare anticipatamente la tassa o il canone per l'occupazione temporanea nella misura prevista dal regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa/canone e prestare deposito cauzionale a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi al termine dell'occupazione.

ART. 15 LIMITI DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione è subordinata, oltre agli speciali obblighi che per particolari esigenze dovranno essere imposti al richiedente, anche all'osservanza delle seguenti norme a carattere generale:
 - a) installazione dei segnali di pericolo, diurni e notturni, a spese del titolare dell'autorizzazione con l'osservanza di tutte le prescrizioni vigenti del Codice della Strada e relativo Regolamento;
 - b) limitazione al minimo dell'area da occupare e della durata dell'occupazione;
 - c) mantenimento dell'area di cui è autorizzata l'occupazione in costanti condizioni di ordine e pulizia.

ART. 16 SOSTA DEI NOMADI, CARAVANE AUTO-CARAVAN

1. In tutto il territorio del Comune di Fivizzano, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio del Comune. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.
2. La sosta dei nomadi o zingari nel territorio del Comune, potrà essere consentita esclusivamente negli appositi spazi attrezzati. In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta indicando la durata massima della sosta ed il luogo in cui è consentita.
3. La sosta di autocaravan nelle strade, nelle piazze, non costituisce campeggio attendamento o simili secondo quanto indicato all'art 185 NCDS comma 2*
4. Con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree autorizzando anche l'uso della forza Pubblica ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.
5. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate

esigenze e per situazioni di emergenza.

* Art 185 D.Lgs 285 30 aprile 1992.

La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo

ART. 17 RIMESSA IN PRISTINO

1. Terminata l'occupazione, il suolo pubblico deve essere rimesso in pristino a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
2. In caso di ritardo e mancato adempimento, il Comune farà eseguire d'ufficio i lavori con diritto di rivalsa sull'interessato per i danni eventualmente cagionati.

ART. 18 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Per occupazioni abusive si intendono tutte le occupazioni di suolo pubblico non autorizzate o realizzate in difformità all'autorizzazione rilasciata.
2. Le rimozioni delle occupazioni abusive del suolo pubblico sono disposte con ordinanza del comune.
3. Con lo stesso provvedimento potrà essere richiesto il risarcimento di eventuali danni.

ART. 19 ATTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO

Sul suolo pubblico è vietato:

1. lavare i veicoli di qualsiasi genere;
2. esercitare l'attività di "lavavetri" di veicoli in genere;
3. eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose come ad esempio l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi; è comunque sempre vietato lanciare cose atte ad imbrattare o molestare le persone sia sulle aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio che nelle parti di comune o di altrui uso;
4. scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
5. gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
6. bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
7. bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
8. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
9. soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi consentiti;
10. abbandonare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
11. gettare o depositare nelle aree e sulle aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio rifiuti o materie di qualsiasi specie, nonché imbrattarli od insudiciarli;
12. introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
13. abbandonare rifiuti anche se protetti da involucro a fianco dei contenitori o depositarli in contenitori non specifici.

ART. 20 LUMINARIE

- 1) La collocazione di luminarie lungo le strade – sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a preventiva dichiarazione di inizio attività, presentata ex art. 19 della L. 241/90 sue modifiche e integrazioni, all'Autorità Locale di

Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 57 TULPS “Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza”, approvato con R.D. n.773/1931 e 110 del suo Regolamento d’esecuzione, approvato con R.D. 635/1940*.

2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell’illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E’ in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà

3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un’altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all’installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o eserciti. E’ altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.

5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

6) La rimozione degli impianti deve avvenire entro 5 giorni dal termine della manifestazione.

ART. 21 ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

1) Previo consenso della proprietà non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive, per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre 3 giorni prima e 2 giorni dopo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

* (art. 57 T.U. 1931). -- Senza licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

Art. 110.RD 635/1940 é soggetta alla licenza contemplata dall’art. 57 della legg e la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza.

La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall’autorità di pubblica sicurezza. Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni. é obbligatoria l’assistenza della forza pubblica.

ART. 22 MARCIAPIEDI E PORTICI

1) I proprietari degli edifici hanno l’obbligo di mantenere in condizioni di sicurezza e di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, fronteggianti spazi pubblici.

2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

ART. 23 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE

1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle aree private di pertinenza. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni,

rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile., munendosi se previsti, dei titoli autorizzativi. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici, ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dal Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica o decoro. Sarà onere dei soggetti proprietari, al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e decoro, provvedere alla posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili.

2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiale o in fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici ove è richiesta l'installazione di fossa imhoff ovvero di altro impianto di trattamento delle acque reflue hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo delle fosse e degli impianti stessi almeno una volta all'anno o comunque quando siano colmi.

6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie se la situazione crea disagio a terzi utenti.

7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature, e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

ART. 24 NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

1. Fermo restando quanto previsto per le attività dei mercati e dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di 3 metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 30, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti la pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

3. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste e di tutti i generi di rifiuti, predisposti dal gestore del servizio, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

5. E' comunque sempre vietato, in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi ed il sollevamento molesto di polveri se crea danno ai terzi.

ART. 25 DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA

1. All'interno e all'esterno dei centri abitati, nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che nuoccia all'estetica ed al decoro dell'abitato.

ART. 26 NEVE E GHIACCIO

1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizio all'incolumità delle persone e danni alle cose.

3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

- 4) Da parte dei soggetti di cui al comma 1) la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenne opportunamente disposte.

ART. 27 RAMI E SIEPI

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata; in entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali ed il regolare funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione.
- 3) I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

ART. 28 PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci o altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

ART. 29 PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI

- 1) Ferme restando le norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, industriali, uffici, banche e simili, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze, in modo che all'orario di chiusura dell'attività, l'area in dotazione o comunque antistante, risulti pulita.

ART. 30 ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni e oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.
- 2) E' vietato stendere fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche o comunque visibili dalle medesime tappeti, panni ed oggetti simili.

TITOLO IV° INTEGRITA' DEL PATRIMONIO PUBBLICO

ART. 31 PATRIMONIO PUBBLICO DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI

1. Il patrimonio pubblico comprende tutti i beni di proprietà di enti pubblici o di privati che, per la loro destinazione, natura, o funzione sono di libero uso, godimento od utilità per la collettività. Lo stesso risulta perciò composto di edifici, impianti fabbricati arredi ed altri beni mobili suolo, aree verdi, beni naturali.
2. Ai soli fini sanzionatori del presente capo sono tuttavia equiparati ai beni del patrimonio pubblico di cui sopra, i beni privati quali i muri delle case, recinzioni, auto in sosta, alberi che accedono, confinano o sono posti su aree pubbliche o aperte al pubblico.
3. I beni individuati al 1° comma sono affidati al controllo ed alla gestione responsabile di tutti i cittadini che sono tenuti a fruirne con la diligenza ed il riguardo che riserverebbero ai beni di loro proprietà e con modalità idonee a non limitare analoghi diritti sui beni medesimi esercitabili da altri soggetti.
4. Il Comune di Fivizzano promuove forme di collaborazione ed iniziative, anche educative, di cittadini, scuole ed associazioni di volontariato affinché il patrimonio pubblico possa avere la massima tutela e cura prevenendo il degrado ed i danneggiamenti.
5. Chiunque assista ad atti in contrasto od a minacce all'integrità del patrimonio pubblico è tenuto a segnalarlo agli organi preposti ed a fornire tutte le informazioni idonee all'identificazione dei responsabili.

ART. 32 GUASTI AD IMPIANTI

1. E' vietato danneggiare le condutture e le cassette contenenti unità di controllo o di comando dell'acqua potabile, del gas, dell'energia elettrica, del telefono e degli altri servizi di pubblica utilità oppure ostacolarne il funzionamento.
2. E' altresì vietato produrre guasti o semplicemente cercare di manomettere in qualunque modo le suddette installazioni.

ART. 33 DANNI AD EDIFICI

1. Salvo quanto previsto dagli artt. 733 e 734 C.P., è vietato danneggiare gli edifici pubblici e privati e le loro pertinenze.
2. E' vietato insudiciare e deturpare in qualunque modo gli edifici di cui sopra ed i manufatti di ogni specie.
3. In particolare non è possibile apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure così come è vietato sporcare, macchiare, tingere con colori, vernici, spray, gessi, matite o altro.
4. E' vietato altresì praticare incisioni e sfregiare l'intonaco.

ART. 34 ARREDI ED ALTRI BENI MOBILI

1. I divieti di cui agli articoli precedenti si applicano altresì agli arredi ed agli altri eventuali beni mobili - lampioni, panchine, cartelli e targhe, contenitori per rifiuti, ecc.- posti al servizio della collettività.
2. E' altresì vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, sui monumenti ed altre pubbliche costruzioni ed impianti.
3. E' proibito gettare nelle fontane, vasche e peschiere pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

ART. 35 PATRIMONIO PUBBLICO/ PRIVATO E ARREDO URBANO

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritte, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come le rastrelliere, i cassonetti, i dissuasori di sosta e di velocità, le attrezzature e gli elementi di arredo urbano in genere;
 - d) mettere i piedi sulle panchine;
 - e) collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, semafori o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere;
2. Su edifici privati è vietato apporre volantini, locandine e manifesti o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure.

ART. 36 PULIZIA FOSSATI

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

**TITOLO V°
AREE VERDI ED AMBIENTE**

ART. 37 GENERALITA'

1. La presente sezione tutela le ricchezze naturali dei centri abitati ed, in quanto ad esse assimilabili di tutto il territorio del Comune di Fivizzano.
2. Il Comune di Fivizzano promuove le iniziative dei privati e delle associazioni ambientaliste e di volontariato, dirette alla collaborazione - anche mediante forme di "adozione" di alberi, aiuole e piccole aree verdi - nella manutenzione ordinaria del verde pubblico.
3. Per quanto riguarda l'abbattimento delle piante in aree private dovranno essere rispettate dai proprietari in tutto il territorio comunale, le eventuali prescrizioni contenute nei regolamenti edilizi Comunali.

ART. 38 ATTI VIETATI IN AREE VERDI

Nei viali, giardini, aiuole e parchi pubblici è vietato:

- 1) pescare e cacciare con qualunque mezzo
- 2) cercare e cogliere nidi;
- 3) cogliere fiori, strappare frasche e virgulti, salire e recare in qualsiasi modo danno agli alberi alle piante, alle siepi, alle staccionate, alle panchine, alle statue, ai lampioni, ai cestini gettacarte, ai vasi alle fontane ed a qualunque altro arredo che sia posto a pubblico uso od ornamento;
- 4) affiggere o appendere agli alberi qualunque oggetto ed appoggiarvi ciclomotori o motocicli.
- 5) salire sui monumenti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scagliare loro delle pietre, bastoni e simili e appoggiarvi velocipedi, ciclomotori motocicli o simili.
- 6) provvedere, senza l'autorizzazione del Comune del luogo e fatti salvi i casi di urgenza, a potature ed altri interventi di manutenzione sugli alberi ed il verde pubblico.

ART. 39 CIRCOLAZIONE NELLE AREE VERDI

E' altresì vietato nelle aree di cui all'articolo precedente:

- a) entrare e passeggiare nelle aiuole e introdurre veicoli, cani e altri animali;
- b) transitare con cavalli o altri animali, o veicoli di qualsiasi specie - ad eccezione di quelli destinati all'uso dei bambini e dei portatori di handicap - nei viali interni ai parchi pubblici e nelle aree pedonali.

ART. 40 GIOCHI ED ALTRE ATTIVITA'

1. La condotta da tenere nei parchi e nelle altre aree verdi deve uniformarsi alle comuni regole della buona educazione in modo da garantire sia la tutela dell'ambiente, sia la libera condivisione di tali spazi da parte di tutti i cittadini.
2. I giochi nei parchi sono consentiti purché non arrechino pericolo ed avvengano nel rispetto degli altri utenti con particolare riguardo alle esigenze di bambini, anziani e portatori di handicap.
3. Il gioco del calcio è consentito esclusivamente nelle aree contrassegnate con appositi cartelli.
4. Il consumo di pasti e merende potrà avvenire purché non vengano lasciati rifiuti e non siano usate per il riscaldamento dei cibi fiamme di qualunque tipo.
5. E' infine vietato collocare sedie, panche, ceste, se non per farne momentaneamente uso, nonché baracche ed altre cose fisse o mobili.

TITOLO VI° NORME DI TUTELA AMBIENTALE

ART. 41 LIMITAZIONI AL PRELIEVO DELL'ACQUA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO E DAI POZZI PRIVATI

1) In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati, per annaffiare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

ART. 42 RIPARI A POZZI, CISTERNE E SIMILI

1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

ART. 43 OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAURA SVOLTE ALL'APERTO

1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiaura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiaura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

ART. 44 DEPOSITI ESTERNI (PROTEZIONE DAGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI)

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, gli stessi devono essere adeguatamente protetti al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

ART. 45 SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE

1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore.

Sono esclusi:

- i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
- i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità;
- i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività d'istituto;
- i veicoli in avaria che necessitino di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
- i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.

ART. 46 PRODUZIONE DI ODORI, GAS, POLVERI, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

- 1) E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.
- 2) Agli esercenti che, per ragioni della propria attività, debbano compiere operazioni che determinano fumo o odori molesti è vietato:
 - a) eseguire le operazioni stesse sul suolo pubblico;
 - b) compierle anche in locali privati, quando le esalazioni si possono espandere al di fuori;
- 3) E' vietato all'interno di negozi, di attività in genere, delle abitazioni e dei cortili, eseguire qualsiasi operazione che produca dispersione di polvere sul suolo pubblico, come pure sulle soglie di case e negozi.

ART. 47 TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

1. Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati a posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3).
2. L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.
3. Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. E' comunque fatto sempre obbligo di:
 - a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
 - b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi;
 - c) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
 - d) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
 - e) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di 24 ore;
 - f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite al gioco di bambini;
 - g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
 - h) segnalare preventivamente con cartelli che rappresentino, in modo chiaro e visibile, l'attualità dei trattamenti;
 - i) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento. Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o in uso pubblico, deve essere richiesto all'Amministrazione Comunale con almeno cinque giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;
 - j) avvisare, con almeno 24 ore di anticipo, i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;
 - k) accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le precauzioni predette: in caso contrario è assolutamente vietato procedere al trattamento;
 - l) osservare scrupolosamente tutte le precauzioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
 - m) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;

- n) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
 - o) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;
 - p) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti, in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;
 - q) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale a salvaguardia degli insetti impollinatori.
- 4) Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.
- 5) Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3) lett. b), c) d), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q).

ART. 48 OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

1. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguiti:

nel periodo 1 Ottobre –30 Aprile dalle ore 16 alle ore 19

nel periodo 1 Maggio –30 Settembre dalle ore 18 alle ore 22

ART. 49 GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI “ RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLE MODALITA' PORTA PORTA E SU STRADA ”

Finalità

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- f) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione di rifiuti.

1. Nel rispetto delle finalità sopra espresse, è vietato:

- a) esporre in strada rifiuti sotto forma diversa da quella indicata;
- b) esporre fronte strada i cassonetti o sacchi per la raccolta differenziata al di fuori dei giorni e dalle fasce orarie prescritte;
- c) conferire nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiale tagliente se non opportunamente protetto;
- d) abbandonare rifiuti fuori dai contenitori autorizzati; incendiare rifiuti, sia in area pubblica che privata;
- e) eseguire scritte sui contenitori predisposti o affiggere su di essi materiale di qualsiasi natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi ecc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato;
- f) conferire materiali differenziabili nel circuito di raccolta della frazione indifferenziata residua;
- g) immettere frazioni di rifiuti differenziabili o rifiuti voluminosi nei cestini portarifiuti;

- h)** conferire rifiuti differenziati nei contenitori non corrispondenti;
- i)** conferire rifiuti differenziati e non, nei contenitori diversi da quelli assegnati;
- l)** conferire rifiuto organico all'interno degli appositi contenitori con sacchi diversi da quelli indicati;
- m)** depositare o abbandonare rifiuti ingombranti nei pressi dei contenitori in dotazione alle varie utenze;
- n)** conferire rifiuti differenziati con modalità tali da compromettere la loro raccolta e riutilizzo
utilizzo di sacchetti non biodegradabili per la raccolta dell'umido, introduzione di materiali, plastica, vetro, carta, in condizioni palesemente deteriorate e degradate.

TITOLO VII° QUIETE E TRANQUILLITA'

ART. 50 DIVIETO DI PRODURRE RUMORI, SUONI ED ODORI FASTIDIOSI

1. La presente sezione tutela la salute psichica dei cittadini e previene i conflitti che possono essere determinati da attività e comportamenti fonte di disturbo.

Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per “disturbo” deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

ART. 51 ATTIVITA' RUMOROSE O FASTIDIOSE

1. Sono considerate attività rumorose o fastidiose tutte quelle che comportano l'impiego di macchine, motori o altri strumenti che, per loro natura, durante il loro uso possono essere fonte di disturbo. Sono da considerarsi in ogni caso fastidiose le attività che producono odori, gas e vapori nauseanti od irritanti.

2. Le attività del primo comma possono essere esercitate nella fascia oraria dalle 6.00 alle 22.00 adottando tutti gli accorgimenti necessari a limitare al massimo il propagarsi del rumore o delle emissioni di cui sopra.

3. Il Sindaco, con ordinanza, potrà limitare ulteriormente l'orario suddetto o stabilire prescrizioni particolari per l'esercizio delle attività in esame.

ART. 52 TUTELA DELLA QUIETE

1. Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.

2. Nella fascia oraria dalle 24 alle 8, negli spazi ed aree pubbliche nonché gravate da servitù di pubblico passaggio, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, salvo autorizzazione in deroga.

3. Nella fascia oraria dalle 22.00 alle 6.00 sono vietati schiamazzi e" urla, chiacchiericcio insistente e continuo ad alta voce, suoni di radio e televisione ad alto volume, strumenti musicali, cantare ed altri rumori molesti di qualunque natura in prossimità di abitazioni ed altri luoghi di soggiorno.

4. Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, sono assoggettate alla specifica disciplina

5. Di norma, per i pubblici esercizi e i circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 8.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse in caso di manifestazioni occasionali.

6. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le autoradio con disturbo percepibile all'esterno

7. Nelle fasce orarie dalle 13.00 alle 15.00 in inverno e dalle 13.00 alle 16.00 in estate, devono essere limitati i rumori domestici, le potature e gli sfalci con mezzi meccanici, i giochi rumorosi, al fine di consentire il riposo.

ART. 53 FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI

1) Nelle abitazioni, potranno essere solamente usati apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. Nei casi di accertato disturbo il Sindaco competente per territorio può disporre limitazioni di orario.

2) E' vietato apporre compressori terminali dei condizionatori di aria a meno di 2 metri dalle aperture di terzi, fatto salvo un limite superiore.

ART. 54 USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO

1) Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti e in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10/15 minuti complessivi.

2) Negli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle gravate da servitù di pubblico passaggio, fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art.155 comma 4 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

ART. 55 ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2. Le attività e le lavorazioni rumorose, conformemente alla classificazione acustica del territorio comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 dei giorni feriali. Il carico, lo scarico e il trasporto di qualsiasi materiale dovrà farsi in modo da attutire il frastuono.

3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

4. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2), le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora prevedano l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall'Autorità comunale, ai sensi del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee ex l.r. 15/2001 e successive modifiche.

*Art 155 NCDS comma 4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991

Art 350 comma 2 del regolamento di attuazione NCDS. L'emissione sonora dei dispositivi di cui all'art 155, comma 4 del codice deve essere intervallata a non può superare in ogni caso la durata massima di 3 minuti.

ART. 56 BIGLIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI

1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: bigliardini, flipper, video-giochi e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 22,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo salvo deroghe dettate da ordinanze specifiche.

ART. 57 USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI"

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, a una distanza inferiore ai 300 metri dalla perimetrazione dei centri abitati ed ai 100 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione. Nell'impiego dei predetti dispositivi la bocca di sparo non potrà essere orientata verso le residenze.

2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 5 minuti.

ART. 58 USO DI MACCHINE DA GIARDINO

1) L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Di sabato e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

2) L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

ART. 59 ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art 59 del regolamento del codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8, 00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Nelle giornate festive, la pubblicità è consentita dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e solo per divulgare messaggi relativi ad iniziative culturali.

TITOLO VIII° ANIMALI

ART. 60 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Fivizzano promuove il rispetto degli animali, in quanto esseri viventi e riconosce la funzione positiva degli animali da compagnia per il loro rapporto affettivo con l'uomo idoneo a realizzare importanti finalità sociali, psicologiche e culturali.
2. Il Comune riconosce agli animali il diritto di vivere secondo la loro natura, selvatica o domestica, nel rispetto della convivenza civile e compatibilmente alla salvaguardia di altri beni giuridicamente rilevanti quali la sicurezza e l'igiene pubblica, la tutela dell'ambiente, nonché la tranquillità, l'integrità fisica, psicologica ed economica dei cittadini.
3. Le disposizioni seguenti integrano la normativa nazionale e regionale in materia.
4. Il Comune attiva le proprie competenze e servizi per garantire in tutto il territorio comunale:
 - a) la sicurezza dei cittadini, dei loro animali e dei loro beni la salute pubblica con particolare riferimento alla prevenzione delle morsicature da aggressione ed alla profilassi delle malattie trasmissibili la protezione dell'ambiente;
 - b) la tutela della vita, della salute e del benessere degli animali condannandone e prevenendone l'abbandono ed i maltrattamenti secondo la più ampia accezione del termine e nello spirito di quanto previsto dalla Legge n° 189 del 20.7.2004 e successive modifiche.

ART. 61 DETENZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

1. Per "animale da compagnia" ai fini del presente regolamento, si intendono tutti gli animali tenuti o destinati ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi.
2. Gli animali da compagnia possono essere tenuti nelle aree urbane del territorio del Comune di Fivizzano, purché in numero congruo ed in condizioni che rispettino la loro natura, evitando ad essi sofferenza ed angoscia e, comunque, salvaguardando la tranquillità e la sicurezza fisica e psicologica dei cittadini, nonché l'integrità dell'ambiente. Per i cani se tenuti alla catena, la medesima dovrà essere tale da assicurare agevoli movimenti all'animale per almeno 3 m se provvista di anello scorrevole su cavo per almeno 5 m se fissa.
3. E' vietata, nei centri abitati del Comune di Fivizzano, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali qualora disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, il riposo o le occupazioni dei cittadini. Nel caso di disturbo delle quiete pubblica, il Sindaco può disporre l'allontanamento coatto, con ricovero presso strutture pubbliche o private.
4. Per disturbo delle quiete è da intendersi un disturbo percepito da una pluralità di soggetti, e che può trovare riscontro non solo in rilevazioni fonometriche, ma anche nelle dichiarazioni di più persone.
5. Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, dovranno essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.
6. I proprietari o le persone cui sono anche temporaneamente affidati gli animali devono adottare tutte le precauzioni affinché gli animali non sfuggano dalla loro sorveglianza e procurino pericolo a persone, animali o cose altrui vagando per il territorio comunale senza controllo.
7. E' inoltre vietato a chiunque aizzare cani o altri animali fra di loro o contro le persone o in qualunque modo incitarli o impaurirli se non allo scopo di difesa.
8. Nei centri urbani non è comunque permesso tenere o lasciare vagare animali bovini, ovini, suini, equini ecc. nè animali da cortile.

ART. 62 VOLATILI

1. E' vietato depositare cibo per i volatili in libertà sui davanzali, parapetti, cornicioni, ringhiere e simili prospicienti il suolo pubblico, i davanzali ed i balconi.
2. Analogamente, per gli uccelli in cattività, la pulizia delle gabbie deve farsi in modo che i rifiuti dei mangimi e lo stitlicidio non si riversino sui balconi e davanzali altrui o sul suolo pubblico.

ART. 63 DETENZIONE CANI

1. Negli spazi pubblici o aperti al pubblico i conduttori di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli eventuali escrementi dei loro animali con apposita paletta e, servendosi di involucri in plastica, e di depositarli nei raccoglitori dei rifiuti solidi urbani.
2. I conduttori di cani devono avere con sé l'apposito raccoglitore delle deiezioni monouso "paletta" o analogo e idoneo involucro dentro cui depositare gli escrementi.
3. E' proibito l'accesso dei cani, anche condotti al guinzaglio e museruola, nei giardini, spazi verdi, parchi giochi, piazzole, luoghi pubblici anche non recintati, nei settori destinati a giochi per bambini.
4. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e/o museruola, per le categorie identificate dal Ministero della Sanità con proprie ordinanze si devono rispettare anche le modalità e le prescrizioni stabilite da tale normativa specifica.
5. Nei luoghi molto affollati, quali fiere e mercati, qualora l'animale sia di altezza superiore ai 30 cm al garrese o sia compreso nell'allegato di cui all' Ordinanza 27 agosto 2004 del Ministro della Sanità dovrà essere condotto al guinzaglio, ed essere munito di idonea museruola.
6. Nel caso di conduzione sui mezzi di trasporto pubblici l'animale dovrà sempre essere munito di idonea museruola;
7. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
8. I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.
9. Le strutture destinate a limitare o a precludere l'accesso ad aree private (cancelli, recinzioni a sbarre, ecc.) in cui circolino liberamente cani da guardia di grande taglia o particolarmente aggressivi devono essere opportunamente segnalate con cartelli a scritte ben visibili e facilmente comprensibili ("ATTENTI AL CANE", "ATTENZIONE CANI MORDACI". "AREA PROTETTA DA CANI DA GUARDIA") e, ove necessario, integrate con dispositivo (reti a maglia stretta) atti ad impedire l'aggressione o la morsicatura attraverso le stesse.
10. Si rimanda all'Ordinanza 3 ottobre 2005 **Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani (GU n. 281 del 2.12.2005)**, sui divieti e obblighi a carico dei proprietari dei cani e le relative responsabilità, nonché per visionare l'elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della citata Ordinanza.

ART. 64 PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Dei cani

1 L'Unione dei Comuni Montana Lunigiana è competente per la cattura dei cani randagi o vaganti attraverso personale preposto della stessa Unione dei Comuni, o personale dedicato mediante specifica convenzione.

Tale servizio comprende:

- a) cattura dei cani circolanti nel territorio del Comune di Fivizzano senza accompagnatore da effettuarsi con personale dell'Unione o ditte specializzate esterne eventualmente convenzionate o con personale volontario appositamente autorizzato;
- b) custodia temporanea degli animali presso il canile comprensoriale fino alla restituzione ai proprietari o

alla consegna degli stessi a strutture intercomunali pubbliche o protezionistiche private convenzionate adibite a ricovero permanente;

c) restituzione al proprietario dopo la contestazione allo stesso di eventuali violazioni e dopo il rimborso all'Unione delle spese di cattura, mantenimento e cura per il periodo di ricovero presso il canile,

d) custodia permanente qualora non si riuscisse a reperire il proprietario.

2. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario.

3. Per quanto riguarda l'iscrizione all'Anagrafe canina e all'obbligo del tatuaggio, si fa riferimento ai termini ed alle modalità di cui alla Legge vigenti in materia.

4. I cani vaganti non tatuati catturati ed ospitati presso il canile comprensoriale devono essere tatuati e sottoposti al trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili. Se non reclamati entro 60 giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche.

5. E' inoltre vietato impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani.

Dei gatti

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 189 del 20 luglio 2004, è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

2. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'Autorità Sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

3. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

4. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le Unità Sanitarie Locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

5. L'Unione dei Comuni, in presenza di peculiari situazioni di emergenza sanitaria, zoofila, o ambientale, può disporre il censimento dei gatti domestici nonché l'identificazione delle colonie di gatti randagi insediatesi nell'ambiente urbano, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni ed organizzazioni protezionistiche e zoofile.

6. I privati che intendano contribuire al mantenimento dei gatti in libertà devono osservare le disposizioni del Regolamento locale d'igiene veterinaria. Gli alimenti dovranno essere depositati in luoghi appartati in modo da non pregiudicare il decoro dei luoghi. Quando il Comune, in accordo con l'Unione, nel rispetto degli stanziamenti delle colonie feline, avrà determinato apposite aree denominate PUNTI DI ALIMENTAZIONE contrassegnate con appositi cartelli sarà vietato depositare qualunque alimento al di fuori degli spazi così individuati.

ART. 65 ANIMALI SELVATICI

1. Gli animali selvatici quali lepri, volatili, scoiattoli, pesci ed in generale tutta la fauna autoctona in libertà costituisce un prezioso bene ambientale, patrimonio dell'intera collettività.

2. Tutti i cittadini sono chiamati a contribuire con i mezzi, anche educativi, a loro disposizione, alla salvaguardia di tali beni collaborando con l'autorità comunale alla prevenzione di possibili danni.

3. E' pertanto vietato a chiunque molestare gli animali selvatici, allontanarli dal loro ambiente o privarli dalla libertà.

4. Per quanto riguarda il maltrattamento valgono le norme sanzionatorie che vengono comminate al proprietario per atti commessi nei confronti del proprio animale da compagnia

ART. 66 ANIMALI E VEICOLI

1. Il trasporto degli animali sui veicoli deve avvenire in modo da garantire la sicurezza della circolazione e degli animali stessi.

2. A tal fine devono essere rispettate le prescrizioni dell'art 169 comma 6 del NCDS * nonché le leggi speciali in materia.

3. Gli animali trasportati su veicoli dovranno essere caricati in modo che la testa non rimanga penzoloni e non sporga fuori dei veicoli.

4. Tutti gli animali ad eccezione dei cani devono essere trasportati in gabbie, "trasportino", contenitori o rimorchi (trailer, bighe, ecc.) idonei in considerazione della loro natura, dimensioni pericolosità ed ogni altra esigenza.

*Art 169 comma 6 N CDS Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in

condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

ART.67 MALTRATTAMENTO ED ABBANDONO

1. E' vietato a chiunque maltrattare gli animali di qualunque specie ed in qualunque circostanza ad eccezione dei casi di legittima difesa.
2. Al proprietario o altro affidatario è vietato sia il maltrattamento, sia l'abbandono del proprio animale.
3. Per maltrattamento deve intendersi qualunque azione o omissione che provochi sofferenza fisica o psichica. La sofferenza fisica si presume quando l'animale non è nutrito a sufficienza o non gli vengono praticate le cure necessarie in caso di malattia o infestazione da parassiti. La sofferenza psichica è presunta quando l'animale è costretto a vivere in condizioni incompatibili rispetto alla propria natura.
4. Chiunque venga a conoscenza di maltrattamenti a danno di animali è tenuto a farne denuncia alle Autorità competenti (Servizio Veterinario, Polizia Municipale, Carabinieri, ecc.). E' altresì opportuna la segnalazione del rinvenimento di animali feriti o randagi alle forze dell'ordine.
5. Chiunque provochi il ferimento accidentale di un animale anche mediante investimento durante la guida di un veicolo, è obbligato a segnalare il fatto alle forze dell'ordine o, se possibile, al proprietario.
6. E' altresì necessario che gli animali deceduti a causa di investimento vengano spostati al margine della carreggiata.

**TITOLO IX°
POLIZIA ANNONARIA**

ART. 68 ATTIVITÀ MISTE

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio al dettaglio o di somministrazione alimenti e bevande, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti dettati dalle norme in materia urbanistica ed edilizia e sanitaria, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

ART. 69 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

- 1) Nel territorio del Comune di Fivizzano possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui alla Legge Regione Toscana N° 9 del 03/03/1999.
 - b) I titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 della L. 114/98 rilasciata da qualsiasi Comune italiano;
 - c) I produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, i quali devono esibire copia della comunicazione, munita del timbro di protocollo, inoltrata al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, ai sensi del d.lgs. 228/2001.
- 2) L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, di cui al comma precedente, è vietato:
 - a) nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali :
 - fasce di rispetto cimiteriale;
 - zone di rispetto per i corsi d'acqua;
 - zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua;
 - zone di interesse archeologico;
 - zone di particolare interesse naturalistico.
 - c) nel centro storico come delimitato dagli strumenti urbanistici comunali .
 - d) lungo le direttrici di grande comunicazione, quali le strade statali e provinciali, nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico ad esse prospicienti, sia all'esterno che all'interno del "centro abitato".
- 3) l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito:
 - a) nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della Strada, nelle sotto indicate tipologie:
 - strade urbane di quartiere;
 - strade locali;fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale;
- b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi e purché la sosta nello stesso punto non sia superiore a 1/2 ora, fatta salva la possibilità di protrarre tale limite per il tempo strettamente necessario a completare il servizio nei confronti dei consumatori in attesa e le soste successive siano effettuate in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.
- 4) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone inoltre quanto segue:
 - a) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, case di riposo per anziani, luoghi di culto e dai centri storici degli abitati, salvo espressa autorizzazione;
 - b) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;

- c) l'attività di vendita in forma itinerante è vietata nella giornata di domenica;
- d) è vietata l'attività di "imbonitore" mediante megafoni, microfoni con altoparlanti o qualsiasi altro strumento atto a creare disturbo;
- 8) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 3 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti e nelle modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.
- 9) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 10) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
- 11) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1), lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 1) del d.lgs. 114/98.
- 12) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2) e 3) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 2 del d.lgs. 114/98.
- 13) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 4) (esclusa lettera e)) e 5) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 2 del d.lgs. 114/98.
- 14) Per quanto non espressamente previsto dagli articoli precedenti occorre far riferimento al Regolamento Comunale per l'Esercizio del Commercio sulle Aree Pubbliche.

ART. 70 OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere la concessione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
- 2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo (pubblico o privato) solo secondo le disposizioni in materia di igiene disposte dalla competente Azienda USL, e devono comunque essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse.

ART. 71 DISCIPLINA DEI GIOCHI LECITI E DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO DI ABILITÀ

- 1) I titolari o gestori dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, delle sale da gioco e dei circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande in cui si effettuino giochi leciti o vi siano collocati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, devono osservare le seguenti prescrizioni:
- a) i giochi leciti e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità sono vietati ai minori di anni 14.
- c) i predetti divieti dovranno essere resi noti mediante l'apposizione, sulla parte anteriore di ogni apparecchio, di cartelli (con fondo bianco e caratteri neri, la cui altezza non potrà essere inferiore a 3 cm), ben visibili e leggibili;
- 2) Le violazioni ai disposti del presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 17bis e 17ter del TULPS in quanto trattasi di violazione all'art. 9 dello stesso.

ART. 72 SCAMBIO DI COSE TRA HOBBISTI E SCAMBISTI E VENDITA DA PARTE DEGLI ARTISTI

- 1) Ferma restando la necessaria concessione di occupazione di suolo pubblico da richiedersi secondo il regolamento specifico, lo scambio di prodotti da parte degli hobbisti, scambisti è autorizzata, purché non si tratti di una vendita.
- 2) Preventivamente all'inizio dell'attività dovrà essere inoltrata apposita comunicazione.

3) Il valore simbolico che lo scambista, eventualmente attribuisca alla propria merce, deve essere esposto in modo chiaro, ben visibile e ben leggibile su ogni articolo.

3) La vendita anziché lo scambio della merce comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 114/98.

4) Gli artisti devono essere in grado di dimostrare in ogni momento che le merci poste in vendita derivano dal proprio ingegno.

ART. 73 SERVIZI IGIENICI NEI LOCALI PUBBLICI

1) Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.

ART. 74 DEFINIZIONE DEL “VALORE ESIGUO” AI FINI DEL COMMERCIO DI COSE USATE

1) Ai sensi dell'articolo 247 del Regolamento d'esecuzione del TULPS*, per valore esiguo si intende un valore massimo di € 250,00.

*Art. 247. Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.

ART. 75 MATERIALE PORNOGRAFICO

1) Dall'entrata in vigore del presente regolamento è vietato porre in vendita materiale pornografico ad una distanza inferiore a m 50 da luoghi di culto, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado e insediamenti destinati all'educazione e allo svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari calcolate sul percorso pedonale più breve. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai punti vendita esclusivi di giornali e riviste.

2) E' vietato esporre in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico materiale a contenuto pornografico.

ART. 76 MESTIERI GIROVAGHI

1) Non può essere esercitato il mestiere ambulante di disegnatore o scrittore, di cenciaiolo, di saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe, arrotino, parcheggiatore e mestieri analoghi senza preventiva comunicazione, almeno 2 giorni prima dell'inizio della attività. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi di chi esercita il mestiere, anche il periodo in cui si svolge l'attività e le zone interessate.

ART. 77 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1) Gli orari di apertura, turnazione, riposo settimanale dei distributori di carburante sono regolati dal Sindaco, in conformità alla vigente normativa regionale specifica .

2) In base al provvedimento di cui al comma 1) vige l'obbligo per i titolari delle autorizzazioni di distribuzione carburanti di curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio dell'impianto, dei turni di apertura domenicali e festivi e di chiusura infrasettimanali, i quali devono essere esposti in modo ben visibile all'utenza.

3) I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. Al fine di garantire la trasparenza dei prezzi di ogni singolo prodotto nei confronti dei consumatori finali, è fatto obbligo di esporre in modo visibile e leggibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

ART. 78 PHONE CENTER

1) Le attività di comunicazione di cui al d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 sono soggette oltre alle prescrizioni di legge alle seguenti limitazioni:

a) l'orario di attività può essere esercitato dalle ore 8,00 alle ore 24,00;

b) deve essere presentata al comune apposita comunicazione che indichi gli orari prescelti di apertura e chiusura, compresi nella fascia di cui alla lettera a)

TITOLO X° VARIE

ART. 79 COLLOCAZIONE DEL NUMERO CIVICO

- 1) Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.
- 2) Gli amministratori di condomini devono provvedere a comunicare al Comando della Polizia Municipale di Fivizzano il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

ART. 80 RACCOLTE DI MATERIALI E OFFERTE DI BENEFICENZA

- 1) La raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario è soggetta all'autorizzazione prescritta all'art 50 dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti . La collocazione su aree pubbliche dei contenitori necessari per la raccolta dei materiali predetti è soggetta a specifica concessione comunale, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale TOSAP.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciuti con decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e cimiteri.
- 5) Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando oggetti di valore economico pressoché simbolico e in cambio di una libera contribuzione, il cui importo non sia in alcun modo prefissato. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.
- 6) Sono soggette ad autorizzazione del Comune le raccolte di contributi effettuate anche mediante la sollecitazione di campagne di informazione.

ART. 81 ACCATTONAGGIO

1. E' vietato chiedere l'elemosina e mendicare, in particolare nei pressi dei luoghi di culto e all'interno dei cimiteri.
2. E' altresì vietato raccogliere questue ed elemosine, per qualsiasi motivo, con insistenza, molestia e in modo offensivo.
3. E' aggravante l'utilizzo di animali nella pratica di accattonaggio, nel caso di impiego di minori si rinvia alle disposizioni del Codice Penale.

ART. 82 ARTISTI DI STRADA

1. Per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico si prescrive la presentazione di apposita comunicazione almeno 3 giorni prima al Comune di Fivizzano.

ART. 83 BALNEAZIONE

1. Il divieto di balneazione nei torrenti è disposto dal Sindaco competente per territorio con apposita ordinanza.
2. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
3. E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dei torrenti o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

ART. 84 INGRESSO ABUSIVO IN STRUTTURE COMUNALI

1. Fatte salve le disposizioni penali, è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, scuole e qualunque altra proprietà municipale. E' altresì vietato accedere o lasciare in sosta il proprio automezzo all'interno dei plessi scolastici; sono esclusi da detto obbligo gli appartenenti al personale scolastico e le persone autorizzate.

ART. 85 CONTRASSEGNI DEL COMUNE

1. E' vietato usare senza autorizzazione del Comune di Fivizzano, lo stemma, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione

ART.86 MACELLAZIONE PER USO FAMILIARE

1. La macellazione per uso familiare degli animali prevista dalle vigenti disposizioni, deve compiersi in luogo che non sia visibile al pubblico, evitando, comunque inutili sofferenze.

**TITOLO XI°
SANZIONI**

ART. 87 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 “ Modifiche al sistema penale” e successive modifiche, nonché del presente regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti.

2) Il Sindaco del Comune di Fivizzano può adottare specifiche disposizioni attuative per esplicitare l'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento.

3) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

5) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione.

6) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 5), si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione, sono a carico del trasgressore.

7) Così come previsto dall'art. 13 comma 1 legge 689/81, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole una somma pari al doppio del minimo della sanzione prevista, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di 60 gg dalla contestazione immediata, se questa non vi è stata., dalla notificazione degli estremi della violazione. I limiti minimi e massimi della sanzione sono quelli indicati nella tabella che segue.

Pagamento da effettuarsi nel termine di 60 gg. Dalla data di contestazione o notificazione.

Art. 6, Art. 25, Art. 27, Art. 37, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 53, Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 64, Art. 75, Art. 79, Art. 84 comma 1, Art. 89 **Da € 40,00 ad € 240,00;**
Art. 49 **Da € 50,00 ad € 1.000,00**

VIOLAZIONE	CASISTICA	Sanzione minima	Sanzione massima	Pagamento misura ridotta
abbandono rifiuti area privata	Rifiuti urbani o assimilati	50,00	1.000,00	100,00
	Rifiuti urbani pericolosi	100,00	1.000,00	200,00
	Rifiuti speciali non pericolosi	100,00	1.000,00	200,00
	Rifiuti speciali pericolosi	100,00	1.000,00	200,00
Incendio rifiuti	Rifiuti urbani o assimilati	50,00	1.000,00	100,00
	Rifiuti urbani pericolosi	100,00	1.000,00	200,00
	Rifiuti speciali non pericolosi	100,00	1.000,00	200,00
	Rifiuti speciali pericolosi	100,00	1.000,00	200,00
Danneggiamento attrezzature rese dal gestore		100,00	1.000,00	200,00
Cernita rifiuti nei contenitori		50,00	1.000,00	100,00
Deposito rifiuti fuori dai contenitori		50,00	1.000,00	100,00
Conferimento rifiuto nei contenitori non appositamente confezionato	Rifiuti urbani o assimilati	50,00	1.000,00	50,00
	Rifiuti urbani pericolosi	100,00	1.000,00	200,00
	Rifiuti speciali non pericolosi	100,00	1.000,00	200,00
	Rifiuti speciali pericolosi	100,00	1.000,00	200,00
Spostamento contenitore dalla posizione individuata		100,00	1.000,00	200,00

Abbandono rifiuti su aree pubbliche corsi d'acque e canali	Rifiuti urbani o assimilati	100,00	1.000,00	200,00
	Rifiuti urbani pericolosi	100,00	1.000,00	200,00
	Rifiuti speciali non pericolosi	100,00	1.000,00	
	Rifiuti speciali pericolosi	100,00	1.000,00	200,00
Sporcare suolo pubblico con deiezione animali domestici		50,00	1.000,00	100,00
Contravvenire agli obblighi imposti su aree pubbliche		50,00	1.000,00	100,00
Contravvenire agli obblighi ai gestori occupanti posti ai mercati		50,00	1.000,00	100,00
Contravvenire agli obblighi ai gestori di manifestazioni pubbliche circhi, luna park, ecc.		50,00	1.000,00	100,00
Contravvenire alla pulizia dei terreni non edificati		100,00	1.000,00	200,00
Mancato rispetto della procedura della raccolta differenziata		50,00	1.000,00	100,00
Conferimento di imballaggi al servizio pubblico non autorizzati		50,00	1.000,00	100,00
Obbligo di pulizia aree pubbliche adibite a carico e scarico merci ovvero di affissioni di manifesti		50,00	1.000,00	100,00
Obbligo pulizia aree adibite cantieri, quotidianamente ed alla cessazione dell'attività		100,00	1.000,00	200,00
Divieti abbandono rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area del territorio		100,00	1.000,00	200,00

Art. 48, Art. 50, Art. 51, Art. 53, Art. 55, Art. 56, Art. 61, Art. 67, Art. 68, Art. 71, Art. 72, Art. 77, rt. 81 comma 2 **Da € 60,00 ad € 360,00**

Art. 19 comma 11, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 42, Art. 43, Art. 46, Art. 61 comma 5, Art. 81, Art. 84 comma 3 **Da € 80,00 a € 480,00**

Per tutti i casi non espressamente previsti sopra Da € 25,00 ad € 150,00

Per la violazione di cui agli art 14 e 70, relativi all'occupazione abusiva senza titolo autorizzativo, si applica la sanzione pari ad € 100, 00 per il primo metro ed € 2,50 per i successivi.

Altresì per l'occupazione in eccedenza, si applica la sanzione di € 25,00 per il primo metro ed € 2,50 per ogni metro successivo.

Nei casi previsti agli artt. 19 comma 11, 32, 33, 34, 35, 85, è fatto salvo l'eventuale risarcimento danni e/o rimessa in pristino.

Altresì nel caso di collocazioni di manifesti e simili, colui che dal messaggio pubblicitario tragga beneficio, salvo dimostrazione di non avere potuto impedire il fatto, è da ritenersi ai sensi dell'art 6 L.689/81, obbligato in solido con l'autore della violazione, anche se non individuato.

Nel caso di accertata violazione di cui all'art 61 comma 3 e 4 il Sindaco del Comune di Fivizzano potrà emettere ordinanza di allontanamento con facoltà di disporre il sequestro coattivo degli animali ed alla loro custodia presso il canile pubblico o altro luogo idoneo secondo la specie animale a spese degli interessati

TITOLO XII°
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 88 ABROGAZIONI DI NORME

- 1) I Regolamenti comunali di Polizia Urbana, approvati dai vari Consigli Comunali, sono abrogati.
- 2) Si devono considerare abrogate tutte le norme precedentemente adottate ed in contrasto con il presente Regolamento.
- 3) Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.
- 4) Il Sindaco del Comune di Fivizzano può derogare, con proprio provvedimento, le norme del presente regolamento che impediscono o limitano l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

ART. 89 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento di Polizia Urbana, entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito e affissione, effettuata per n. 15 giorni.

ART. 90 NORMA FINALE

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti.

Il presente Regolamento è stato approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. ___ del _____